

TUTELA DELLE PIANTE TARTUFIGENE

Con delibera C.C. n. 27 del 17.11.2015 è stata approvata l'integrazione del vigente Regolamento di polizia rurale con un articolo specificatamente dedicato alla conservazione del patrimonio tartufigeno vezzese.

Il testo del comma introdotto è il seguente:

f 1) TUTELA DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO

Per garantire la sopravvivenza e conservazione delle piante di riconosciuta capacità tartufigena, si fa obbligo ai proprietari di terreni su cui insistono esemplari di **carpino, olmo, quercia, tiglio, pioppo, pioppo tremulo, nonché noccioli o salici storici** di dare preventiva comunicazione al Comune nel caso debbano provvedere al taglio di alberi.

Le comunicazioni verranno vagliate dalla Commissione Comunale Consultiva per l'Agricoltura, opportunamente integrata (per gli adempimenti di cui alla L.R. n. 16 del 25.6.2008 recante *Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale*) da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi, in possesso del tesserino di idoneità, designati dalle associazioni di cercatori più rappresentative a livello provinciale, che, nel caso l'esemplare che si deve abbattere risulti di comprovata capacità tartufigena, ne darà comunicazione al Sindaco, che potrà vietarne l'abbattimento.

L'abbattimento sarà consentito solo per ragioni di tutela della sicurezza ed incolumità pubblica.

E' fatto salvo in ogni caso il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Veza d'Alba, 20.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO